

## REGIONE PIEMONTE

### LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 16

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.  
(GU n.19 del 19-5-2018)

#### Capo I Disposizioni in materia di turismo, sport invernali e cultura

##### Sezione I Turismo

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del  
2 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 50/1992

1. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) dopo le parole «spettano alla giunta regionale» sono inserite le seguenti: «, che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati.».

Art. 2

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1992

1. L'art. 14 della legge regionale n. 50/1992 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Scuole di sci). - 1. Le scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte piu' maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attivita' professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio e' presente un'area sciabile, cosi' come definita dall'art. 4 della legge regionale n. 2/2009;

c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attivita' turistiche, nonche' quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla

gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

e) la capacita' di funzionare, senza soluzione di continuita', per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attivita';

f) un direttore responsabile dell'attivita' del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

2) a collaborare con le competenti autorita' scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la piu' ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

3) a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della regione;

4) a promuovere la sicurezza nella pratica dello sci.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dall'unione montana competente per territorio, sentito il parere del comune relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera b) e sono iscritte in apposito elenco, di carattere ricognitivo, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte; le scuole di sci possono aprire e gestire sezioni distaccate ubicate nello stesso comune delle sedi riconosciute, previo parere del comune medesimo e relativa comunicazione all'unione montana di riferimento.

3. L'unione montana verifica ogni tre anni la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 e comunica le risultanze al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte.

4. L'unione montana, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita', prescrivendo le misure necessarie per il ripristino degli stessi con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure prescritte, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata e il riconoscimento e' revocato.

5. La denominazione «Scuola di sci» puo' essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.».

#### Art. 3

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 50/1992

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 50/1992 e' sostituito dal seguente:

«1. L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti, o l'apertura o l'esercizio di una organizzazione non autorizzata simile ad una scuola di sci, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 1.000,00.».

#### Art. 4

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/1994

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna), le parole «dal comune in cui hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «dall'unione montana competente per territorio, oppure dal comune nel caso la sede della scuola sia ubicata in un comune non appartenente ad una unione montana».

2. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994 le parole «la comunita' montana» sono sostituite dalle seguenti: «l'unione montana competente per territorio».

## Art. 5

### Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 33/2001

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») e' sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attivita' di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attivita' disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero che operano, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

c) alle attivita' didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.».

## Art. 6

### Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo), sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Sono definiti rifugi di Piccola accoglienza montana (PAM) le strutture idonee ad offrire, mediante gestore, pernottamento e ristoro agli utenti della montagna in localita' non raggiungibili in nessun periodo dell'anno attraverso strade aperte al traffico ordinario. Il gestore puo' non presidiare direttamente la struttura, ma offrire i servizi di pernottamento e ristoro con modalita' finalizzate a garantire primariamente la qualita' del servizio di ricettivita'.

4-ter. La tipologia di cui al comma 4-bis si applica esclusivamente ai territori individuati dai comuni su base cartografica del catasto vigente, con apposito e motivato provvedimento comunale.

4-quater. La giunta regionale provvede ad integrare il regolamento vigente per definire i requisiti e le modalita' per l'attivita' di gestione di tali strutture.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2010, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Le strutture ricettive di cui al comma 1 possono aggiungere alla propria denominazione quella di «posto tappa» se la struttura e' situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al pubblico transito veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 17.».

#### Art. 7

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 8/2010  
e modifiche di coordinamento

1. Al comma 1 dell'art. 4, le parole », comma 2, secondo periodo» sono soppresse.

2. Ai commi 1, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 6 e al comma 1 dell'art. 10 «le parole dichiarazione di inizio attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'».

3. Ai commi 4, 6 e 8 dell'art. 4, la parola «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione».

#### Art. 8

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 8/2010

1. Al comma 1 dell'art. 16 le parole «ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").».

#### Art. 9

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 17, e' aggiunta la seguente:

«b-bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive alpinistiche che si avvalgono della denominazione aggiuntiva «posto tappa» e le loro modalita' di identificazione e di comunicazione al pubblico.».

#### Art. 10

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2016

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e' inserita la seguente:

«g-bis) promuove il piu' ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e parita' di trattamento;».

#### Art. 11

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2016

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016 e' sostituita dalla seguente:

«c) gli indirizzi e le modalita' di coordinamento dell'azione promozionale della regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attivita' coordinata ed integrata tra DMO Turismo Piemonte e le ATL.».

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2016 sono inserite le seguenti:

«e-bis) le modalita' di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonche' dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e

accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive; e-ter) la promozione e l'incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l'obiettivo di migliorare sia l'esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell'offerta di un territorio.».

#### Art. 12

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14/2016

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2016, la parola «organizzano» e' sostituita dalle seguenti: «svolgono servizi di interesse generale, organizzando».

#### Art. 13

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 14/2016

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2016 e' sostituito dal seguente:

«2. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, esclusivamente:

a) la regione, le province, la Citta' metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;

b) le associazioni turistiche pro loco;

c) i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18, nonche' gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'art. 9;

d) le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;

e) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2016 e' inserito il seguente:

«2-bis. L'ATL pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).».

#### Art. 14

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016, le parole «propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento, ai sensi dell'art. 27 dello statuto».

2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016, la parola «riconosciuti» e' sostituita dalle seguenti: «istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime».

3. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016 e' abrogato.

#### Art. 15

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 14/2016

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 e' sostituito dal seguente:

«6. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21.».

2. Il comma 6-bis dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 e' abrogato.

#### Art. 16

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 14/2016

1. L'art. 19 della legge regionale n. 14/2016 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Contributi per l'organizzazione turistica). - 1. La regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall'assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti.

2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la regione e' autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.

3. La giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all'art. 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.

4. La regione, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.».

#### Art. 17

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 14/2016, le parole «bilancio regionale per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio regionale per l'anno 2017».

#### Art. 18

Disposizione transitoria relativa all'art. 16  
della legge regionale n. 14/2016

1. Gli uffici IAT, istituiti da enti locali e associazioni turistiche pro loco, si conformano alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14/2016, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 19

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 13/2017

1. All'alinea del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), la parola «Anche» e' soppressa.

2. La lettera e) del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2017 e' soppressa.

3. Il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2017 e' sostituito dal seguente:

«7. Le locazioni turistiche stipulate mediante soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, assolvono agli adempimenti fiscali in materia vigenti, ivi compresa la riscossione e la trasmissione dell'imposta di cui al comma 5, lettera d), attraverso modalita' eventualmente convenute con i rispettivi enti comunali di competenza.».

#### Art. 20

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 13/2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2017, le parole «fino ad un massimo di novanta giorni consecutivi» sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2017, dopo le parole «settore turistico» sono aggiunte le seguenti: «, mediante stipula di apposita convenzione i cui contenuti minimi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 18.».

#### Art. 21

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 13/2017

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2017, dopo le parole «soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate» e' inserita la seguente: «anche».

#### Art. 22

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13/2017

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2017 e' sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attivita' ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'art. 21, comma 4, la cessazione dell'attivita'.».

#### Art. 23

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 13/2017

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2017, dopo le parole «soluzioni turistico-ricettive innovative ubicate» e' inserita la seguente: «anche».

2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 13/2017, e' aggiunta la seguente:

«o-bis) i contenuti minimi della convenzione utile per la gestione imprenditoriale indiretta delle CAV e dei residence di cui all'art. 6, comma 2, lettera b).».

#### Art. 24

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 13/2017

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 13/2017 e' abrogato.

## Sezione II Sport invernali

#### Art. 25

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 2/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di

risalita e dell'offerta turistica) e' inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di nuova individuazione, piu' rispondenti a criteri di razionalita', funzionalita' ed efficienza. Tali interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, ambientale, ecologica e di conservazione della rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad una migliore sostenibilita' di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le realta' confinanti.».

#### Art. 26

Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009

1. Al comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009, n. 2, dopo le parole «ai sensi dell'art. 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)», sono aggiunte le seguenti: «, se il PRGC e' adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all'art. 17, comma 4 della legge regionale n. 56/1977».

2. Al comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009, la locuzione «b),» e' soppressa.

#### Art. 27

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 2/2009

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2009 dopo le parole «piste di nuova realizzazione» sono inserite le seguenti: «, da presentarsi entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori,».

#### Art. 28

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2/2009

1. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 2/2009 e' sostituito dal seguente:

«3. Acquisiti i titoli di disponibilita' di cui al comma 1, ovvero, ove necessario, il provvedimento di costituzione coattiva di servitu' di pista, il permesso di costruire e' rilasciato in conformita' alle normative vigenti.».

#### Art. 29

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 2/2009

1. Alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2009, sono aggiunte le seguenti parole: «in coordinamento con gli enti di competenza».

#### Art. 30

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 2/2009

1. L'art. 28 della legge regionale n. 2/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Mezzi meccanici). - 1. Al di fuori delle aree sciabili:

a) l'uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale e' consentito lungo i percorsi autorizzati dai



comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate;

b) l'uso di motoslitte e di mezzi assimilati e' comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a):

1) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza;

2) al personale addetto alla fornitura di servizi primari;

3) agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonche' agli addetti del comune per motivi di servizio;

4) al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti;

c) l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti e' rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attivita' di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione e' rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) e' autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla giunta regionale. E' comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7.

2. All'interno delle aree sciabili e lungo le piste, di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g):

a) fatte salve le previsioni del presente articolo, e' vietato per l'intera giornata l'uso di mezzi meccanici;

b) i mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista e' chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;

c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessita' ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l'ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione;

d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), puo' consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi;

e) il gestore puo' consentire, fuori dall'orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l'utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente.».

#### Art. 31

#### Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009

1. L'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009 e' sostituito dal seguente:

«Art. 28-bis (Attivita' di volo in zone di montagna). - 1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello

del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonche' il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi dal suolo.

2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:

a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'art. 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversita' e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversita' e aree naturali;

c) il rispetto delle finalita' e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla regione.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota e' consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla regione.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attivita' di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, e' consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed e' vietato nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski e' regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalita' di cui alla presente legge.

6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:

a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attivita', che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti piu' restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;

b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalita' per il contenimento del rumore;

c) le modalita' per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio

durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi;

e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversita' e aree naturali;

f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attivita', da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attivita', sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.

7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unita' ogni quattro sciatori.

8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.

9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attivita' di eliski e' assentibile nelle aree naturali protette di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversita' e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attivita' abbia ivi avuto gia' luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalita' di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'art. 12 della legge regionale n. 19/2009.

10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:

a) ai servizi di trasporto di cose, di manodopera in attivita' di lavoro e di animali da pastorizia;

b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'art. 4, comma 1;

c) agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalita' istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilita';

d) ai voli di addestramento dei piloti.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attivita' di soccorso e protezione civile, nonche' sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.».

### Sezione III Cultura

#### Art. 32

##### Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 47/1997

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attivita' svolte dalle universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate) e' sostituito dal seguente:

«1. Nel periodo individuato dalla giunta regionale mediante propria deliberazione, i soggetti di cui all'art. 1, che intendono ottenere il contributo regionale, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda corredata dalla relazione illustrativa delle iniziative programmate, con relativo preventivo di spesa.».

#### Art. 33

##### Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 47/1997

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1997 e' sostituito dal seguente:

«1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, la struttura regionale competente approva il piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'art. 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attivita' proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera e).».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1997 le parole «entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione» sono soppresse.

#### Art. 34

##### Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 17/2005

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte), e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane). - 1. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente art. 4:

- a) la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- b) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione;
- c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con applicazione delle seguenti agevolazioni e misure premiali:

- a) all'interno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e' possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno ingresso indipendente; per tali finalita', nonche' per le sale, e'

riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30 per cento della superficie lorda esistente, fatta salva la capacita' edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;

b) all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi, nell'ambito dell'area urbana degradata, oggetto dell'intervento di riqualificazione, e' ammessa la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore, di spazi per attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e per attivita' multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, locali destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;

c) e' ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, purché nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti, salvo si tratti di modifiche necessitate da esigenze di armonizzazione del tessuto edilizio esistente;

d) e' ammesso il mutamento della destinazione d'uso in atto.

3. Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosita' geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto di recupero sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo non possono riferirsi:

a) all'utilizzo in qualunque forma di terreni a destinazione agricola;

b) a fabbricati che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformita' anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) a fabbricati siti nei centri storici;

d) a fabbricati siti in aree a inedificabilita' assoluta o fabbricati localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, o in ambiti riconosciuti in dissesto dal PAI, nonche' nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosita' IIIa), IIIe), IIIb3) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del presidente della giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;

e) alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore.».

#### Art. 35

Inserimento dell'art. 4-ter  
nella legge regionale n. 17/2005

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Disposizioni procedurali relativi agli interventi di cui all'art. 4-bis). - 1. Gli interventi previsti all'art. 4-bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in piu' fasi temporali e possono interessare uno o piu' edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.

2. Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica,

occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalita':

a) per la quantificazione dell'altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all'atto della presentazione del progetto;

b) per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacita' edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al momento della presentazione del progetto.

3. La domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4-bis, e' presentata allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.

4. Il titolo edilizio e' subordinato, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, a preventiva deliberazione del comune che attesta:

a) l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto per la riqualificazione urbana e la rigenerazione dell'area urbana degradata;

b) la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;

c) il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;

d) l'eventuale quantificazione del contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

5. La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata.

6 Agli interventi realizzati ai sensi dell'art. 4-bis non si applica alcun limite relativo all'apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore.».

#### Art. 36

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 11/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte) e' abrogata.

## Capo II

### Disposizioni in materia di commercio

#### Sezione I

### Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

#### Art. 37

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), dopo le parole «di cui all'art. 1» sono inserite le seguenti: «, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali (CAL).» ed il periodo «La proposta e' deliberata

dalla giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.», e' sostituito dal seguente: «La proposta e' deliberata dalla giunta regionale sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, le parole «(allegato A)», «(allegato B)» e «(allegato C)» sono soppresse ed i relativi allegati A, B e C della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

3. La lettera g) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituita dalla seguente:

«g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica;».

4. Al comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, le parole «direzione regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio».

#### Art. 38

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/1999

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1999, le parole «la concessione o autorizzazione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «i titoli abilitativi edilizi».

#### Art. 39

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, le parole «all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010».

#### Art. 40

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/1999

1. I commi 4-ter e 4-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«4-ter. La regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'art. 10 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

4-quater. Fatta salva la competenza comunale, la regione, attraverso il responsabile del procedimento della struttura regionale competente in materia di commercio, individuato a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014, oltre a quanto previsto dall'art. 19, esercita l'attivita' di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimita'.».

#### Art. 41

Sostituzione dell'art. 6-bis  
della legge regionale n. 28/1999

1. L'art. 6-bis della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita). -

1. Ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sono soggette a SCIA, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, l'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta del settore merceologico e l'ampliamento di superficie delle seguenti attività:

a) esercizio di vicinato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114/1998;

b) vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 114/1998;

c) vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 114/1998;

d) vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 114/1998;

e) vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 114/1998.

2. L'attività di vendita di cui al comma 1, lettera c), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita. Quando la stessa attività è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio è soggetto ad una sola SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune competente. Ogni successiva installazione e cessazione di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari è comunicata con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.

3. Nei casi di vendita di cui al comma 1, lettere d) ed e), quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale, in conformità ai punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del decreto legislativo n. 222/2016.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3 e le altre fattispecie non espressamente previste dal presente articolo sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 222/2016. Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990.

5. Con deliberazione della giunta regionale è predisposta la modulistica relativa alle attività di cui alla tabella A del decreto legislativo n. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento è effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.».

#### Art. 42

Inserimento dell'art. 7-bis  
nella legge regionale n. 28/1999



1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Applicazioni di disposizioni urbanistiche regionali).  
- 1. La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalita' di svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione regionale, di cui all'art. 26, commi 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale n. 56/1977, ed il termine di conclusione, comunque non superiore a centoventi giorni, entro il quale l'istanza deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.».

#### Art. 43

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 02 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999, le parole «Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)», sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010».

2. Il comma 03 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente:

«03. I criteri e le modalita' di selezione di cui al comma 02 sono stabiliti dalla giunta regionale, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 27 dello statuto, previo parere della competente commissione consiliare.».

#### Art. 44

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, la giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente regione-autonomie locali e sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi gli indirizzi in materia di orari.».

2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente:

«3. I criteri di cui al comma 1 possono essere sottoposti ad aggiornamento per una maggiore efficienza e salvaguardia del comparto, con particolare riguardo alla concorrenzialita' del sistema e al miglioramento dell'offerta del consumatore, tenuto conto anche delle istanze delle rappresentanze di categoria.».

4. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 e' abrogato.

#### Art. 45

Inserimento del capo V-bis  
nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo il capo V (Commercio su area pubblica) della legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente:

«Capo V-bis (Vendite occasionali su area pubblica). - Art. 11-bis (Oggetto e definizioni). - 1. Ai mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, di seguito denominati mercatini, e' consentita

la partecipazione di soggetti che pongono in vendita, in forma occasionale, beni di modico valore, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilita' creativa.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definiscono:

a) vendita occasionale: la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a diciotto nell'ambito della regione, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o frutto della propria creativita';

b) bene di modico valore: ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore a euro 150,00;

c) venditore occasionale: il soggetto che esercita l'attivita' di vendita occasionale.

3. L'attivita' di cui ai commi precedenti non costituisce attivita' di commercio.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo e' fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonche' quelle di tutela dei beni architettonici e ambientali.».

#### Art. 46

Inserimento dell'art. 11-ter  
nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente:

«Art. 11-ter (Requisiti e adempimenti per la vendita occasionale).

- 1. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 11-bis, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e annualmente sono tenuti a:

a) richiedere al comune di residenza il rilascio di apposito tesserino per la vendita occasionale. Nel caso di operatore proveniente da fuori regione, la richiesta deve essere fatta al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare;

b) presentare allo stesso comune, contestualmente alla richiesta del tesserino di cui alla lettera a), apposita dichiarazione, attestante la propria condizione di venditore occasionale, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - testo A).

2. Il tesserino di cui al comma 1, lettera a) deve essere munito di fotografia, ha validita' annuale, non e' cedibile o trasferibile e deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo, in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Lo stesso e' vidimato da ciascun comune nel quale si svolge l'attivita' di vendita occasionale.

3. I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso della manifestazione. Tale elenco deve essere timbrato dal comune ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al comma 1, lettera a). L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

4. Ai venditori occasionali e' fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione e di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui al presente articolo e' impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento della violazione.».

Art. 47

Inserimento dell'art. 11-quater  
nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 11-ter della legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente:

«Art. 11-quater (Adempimenti comunali). - 1. In relazione alle disposizioni di cui al presente capo, i comuni sono tenuti a:

a) rilasciare il tesserino di cui all'art. 11-ter, comma 1, lettera a) ai soggetti richiedenti, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 11-ter, comma 1, lettera b);

b) timbrare il tesserino, unitamente all'elenco dei beni posti in vendita di cui all'art. 11-ter, comma 3, in occasione di ogni giornata di partecipazione;

c) ritirare il tesserino di cui all'art. 11-ter nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui all'art. 11-ter, disponendo il conseguente divieto alla partecipazione ad ulteriori mercatini per la durata di un triennio a decorrere dalla constatazione della violazione stessa, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 5;

d) effettuare ogni controllo di competenza sullo svolgimento dell'attività, per il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11-ter.

2. Ai fini del monitoraggio, per l'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 11-quinquies, comma 2, nonché per le verifiche in sede regionale, i comuni, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio, inviano alla direzione regionale competente in materia di commercio, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla giunta regionale:

a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;

b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.».

Art. 48

Inserimento dell'art. 11-quinquies  
nella legge regionale n. 28/1999

1. Dopo l'art. 11-quater della legge regionale n. 28/1999, e' inserito il seguente:

«Art. 11-quinquies (Funzioni regionali). - 1. Nell'ambito delle funzioni di cui ai capi VIII e IX della presente legge, la regione, attraverso la direzione competente in materia di commercio, svolge attività di monitoraggio sulla consistenza numerica e sulla distribuzione territoriale dei mercatini in ambito regionale e di verifica per il rispetto delle prescrizioni di cui al presente capo.

2. E' istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai comuni ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

3. Per l'attuazione del presente capo, la giunta regionale adotta i criteri per lo svolgimento, nei mercatini, dell'attivita' di vendita occasionale.».

Art. 49

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 28/1999

1. L'art. 17 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Formazione professionale). - 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialita', per l'aggiornamento degli operatori in attivita', per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita' della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, igiene e sicurezza alimentare, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita' e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalita' organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore piu' rappresentative a livello regionale, in conformita' alle disposizioni delle leggi europee, statali e regionali in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalita' di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' sono stabilite dalla giunta regionale.

4. L'operatore in attivita' del settore merceologico alimentare, ha l'obbligo di frequentare, con profitto, per ciascun triennio, un corso di aggiornamento professionale avente per oggetto materie idonee a garantire l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza degli alimenti, alla tutela e all'informazione del consumatore. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 3-bis.

5. La giunta regionale individua appositi corsi di riqualificazione professionale finalizzati ad accrescere le competenze e le capacita' manageriali degli operatori in attivita' nel settore merceologico anche non alimentare, nonche' a migliorare la competitivita' dell'impresa e il servizio reso al consumatore.

6. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la regione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti gia' operanti nel settore della formazione professionale.

7. La giunta regionale autorizza altresì i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi.

8. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59/2010, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre regioni.

9. Presso ciascuna CCIAA e' costituita un'apposita commissione d'esame, composta da:

a) un dirigente o un funzionario designato dalla competente CCIAA, in qualita' di presidente;

b) un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell'ambito del dipartimento di prevenzione delle ASL e designato dal dipartimento stesso;

c) un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente.

10. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario.

11. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare ed i corsi di cui ai commi 4 e 5, non comportano oneri a carico della regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalita' stabilite in apposita convenzione.».

#### Art. 50

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 3-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999 e' sostituito dal seguente:

«3-bis. Per la violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 17, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16-bis della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande).».

2. I commi 3-ter e 3-quater dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

#### Art. 51

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/1999, dopo le parole «al decreto legislativo n. 114/1998», sono aggiunte le seguenti: «ed al decreto legislativo n. 59/2010».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

#### Art. 52

Abrogazioni di norme della legge regionale n. 28/1999

1. Gli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 28/1999 sono abrogati.

### Sezione II

#### Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38

#### Art. 53

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande) e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizioni ed ambito di applicazione della legge). - 1. Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alle attività:
- a) di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
  - b) di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3. Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
- a) di somministrazione effettuata negli agriturismi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 6;
  - b) di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
  - c) di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere;
  - d) di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.».

#### Art. 54

##### Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 38/2006

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006 le parole «dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).», sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».
2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006, la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».
3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/2006, la parola «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione».

#### Art. 55

##### Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 38/2006

1. I commi 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 38/2006 sono abrogati.

#### Art. 56

##### Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:
- «7. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.».
2. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente:
- «8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, le attività di somministrazione, di cui al comma 6, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990.».
3. Il comma 8-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 è abrogato.

#### Art. 57

##### Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 9 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Funzioni amministrative degli enti locali). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2010, come individuate ai sensi dell'art. 8.

2. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione e' soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilita' dei locali.

4. Nei casi in cui l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990.».

#### Art. 58

##### Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' soggetta a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010.».

2. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 e'

abrogato.

Art. 59

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale e' soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'esercizio della stessa attivita' e' soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2010, come individuate ai sensi dell'art. 8.».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 38/2006, dopo la parola «SCIA», e' inserita la seguente: «unica».

Art. 60

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ampliamento della superficie di somministrazione e' soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'ampliamento di cui al presente comma e' soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2010, come individuate ai sensi dell'art. 8.».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 38/2006, la parola «denuncia» e' sostituita dalle seguenti: «SCIA unica».

Art. 61

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 38/2006

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«1. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5 da parte del subentrante.».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«3. Il subingresso e' soggetto a SCIA unica, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.».

Art. 62

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 14 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Adempimenti regionali). - 1. Con deliberazione della giunta regionale e' predisposta la modulistica relativa alle attivita' di cui alla tabella A del decreto legislativo n. 222/2016, sulla base della modulistica unificata di cui all'art. 2, comma 1 del



decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124); l'aggiornamento e' effettuato dalla struttura regionale competente per materia anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative statali e regionali.».

#### Art. 63

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 38/2006

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande».

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituita dalla seguente:

«c) il titolare dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande non e' piu' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;».

4. La lettera f) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituita dalla seguente:

«f) il titolare dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;».

5. Alla lettera i) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 38/2006, le parole «l'autorizzazione al trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «il trasferimento».

#### Art. 64

Sostituzione dell'art. 16-bis  
della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 16-bis della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis (Violazione dell'obbligo formativo). - 1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all'art. 21, comma 2.».

#### Art. 65

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 38/2006

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006, le parole », ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'art. 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00» sono soppresse.

#### Art. 66

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 38/2006

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014;».

2. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014,».

3. Al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 38/2006, le parole «dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2014,».

#### Art. 67

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 27 della legge regionale n. 38/2006 e' sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico, di cui all'art. 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attivita' avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico sanitaria, edilizia e urbanistica, nonche' delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilita' dei locali.

2. Il requisito professionale, di cui all'art. 5, comma 1, e' riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per l'attivita' di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneita' previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto gia' previsto dalla legge n. 287/1991.

3. La legge n. 287/1991 continua ad avere applicazione nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.».

### Sezione III

#### Disposizioni abrogative in materia di commercio

##### Art. 68

##### Disposizioni abrogative in materia di commercio

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 6 dell'art. 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- b) il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- c) i commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
- d) il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio);
- e) i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2011;
- f) il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2011;
- g) i commi 8, 9, 10, 13, 14 e 15 dell'art. 2 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
- h) il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

### Capo III

#### Disposizioni in materia di competitività del sistema regionale

### Sezione I

#### Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario

##### Art. 69

##### Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 16/1992

1. L'art. 31 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario) e' sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Mezzi finanziari). - 1. Costituiscono entrate dell'ente:  
a) contributi e trasferimenti annui della regione a valere su proprie risorse, sia in parte corrente sia in parte capitale, il cui importo e' definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, sulla base della proposta dell'ente;  
b) contributi da parte dei privati, enti pubblici economici ed enti locali;  
c) rendite e interessi dei propri beni patrimoniali nonche' delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;  
d) donazioni, eredita' e legati.  
2. Costituiscono entrate dell'ente anche le somme trasferite dallo Stato a valere sul Fondo integrativo statale (FIS) per il Diritto allo studio universitario (DSU).  
3. Rappresentano, inoltre, entrate dell'ente le somme, ulteriori rispetto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), trasferite dalla regione finanziate da istituzioni terze per attivita' finalizzate.».

Art. 70  
Abrogazione dell'art. 33  
della legge regionale n. 16/1992

1. L'art. 33 della legge regionale n. 16/1992 e' abrogato.

Art. 71  
Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 29/1999

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'universita' ed il Diritto allo studio universitario) e' sostituito dal seguente:

«1. La regione, secondo quanto disposto dallo statuto, promuove lo sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio, al fine di sostenere la qualificazione e l'efficacia dell'attivita' didattica, formativa e scientifica delle istituzioni universitarie della regione e di favorire gli atenei operanti sul territorio piemontese, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, secondo quanto stabilito da successiva deliberazione della giunta regionale.».

2. All'alinea del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 29/1999, le parole «agli atenei piemontesi ed all'ente regionale per il Diritto allo studio universitario» sono sostituite dalle seguenti: «agli atenei operanti sul territorio piemontese, all'ente regionale per il Diritto allo studio universitario e ai collegi universitari piemontesi legalmente riconosciuti».

Art. 72  
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 29/1999

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1999, le parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge,» sono soppresse.

Art. 73  
Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1999

1. L'art. 3 della legge regionale n. 29/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Finanziamenti). - 1. I finanziamenti per la realizzazione

degli interventi sono erogati secondo le indicazioni definite dalla giunta regionale, sulla base dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 2.».

#### Art. 74

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1999

1. L'art. 4 della legge regionale n. 29/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Costituzione dell'Osservatorio regionale per l'universita' e per il Diritto allo studio universitario). - 1. Al fine di potenziare le fondamenta del sistema universitario e della ricerca piemontese e migliorare l'attrattivita' degli atenei piemontesi e' istituito, presso la direzione competente ai sensi della disciplina in materia di organizzazione degli uffici regionali, l'Osservatorio regionale per l'universita' e per il Diritto allo studio universitario.

2. L'osservatorio acquisisce informazioni e documentazione, raccoglie ed aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul sistema universitario piemontese, sugli sbocchi occupazionali dei laureati e sugli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standard europei ed internazionali, nonche' fornisce supporto alle attivita' del comitato regionale di coordinamento.

3. Su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale approva le modalita' di funzionamento dell'osservatorio, nonche' le forme per garantire la partecipazione degli atenei e delle rappresentanze studentesche alla definizione degli indirizzi per l'attivita' dell'osservatorio.

4. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attivita' di documentazione, studio ed analisi dell'osservatorio, di cui al comma 2, la regione, previo parere del comitato regionale di coordinamento, si avvale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte - IRES Piemonte. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) dell'Istituto di ricerche economiche e sociali Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli atenei restano disciplinate dall'art. 24, comma 1, lettera a), n. 3).».

#### Art. 75

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 29/1999

1. L'art. 5 della legge regionale n. 29/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Norma finanziaria). - 1. A partire dal 1° gennaio 2018, la regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES Piemonte, disciplinato dall'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 43/1991 delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'art. 4.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 e' incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).».

## Sezione II

### Disposizioni in materia di energia

#### Art. 76

Sviluppo e adeguamento della rete elettrica

1. Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti

di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacita' di autoproduzione ed autoconsumo elettrico nell'ambito delle comunita' locali e di reti delle stesse, la regione promuove a tutti i livelli l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche e della rete elettrica.

2. La regione favorisce lo sviluppo e diffusione delle Smart-Grid (reti intelligenti), degli SmartMeter (contatori intelligenti) e dei sistemi d'utenza intelligenti e delle stazioni Smart-charging (ricarica intelligente) delle auto elettriche.

3. La regione prevede adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, dettagliate in maniera puntuale nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR).

#### Art. 77

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 28/2007

1. Al comma 2, lettera a) dell'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole «ai sensi dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)» sono aggiunte le seguenti: «e dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;».

#### Art. 78

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 3/2015

1. Dopo il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto degli impianti termici in attuazione del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. Approvazione nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1-ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di cui al comma 1-bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 13-381 del 2014, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1-quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico che non esegue a regola d'arte le attivita' o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato

degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 13-381 del 2014, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00.

1-quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le comunicazioni alla Citta' metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00.

1-sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono irrogate ed introitate dai medesimi soggetti di cui al comma 1.».

2. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 39, comma 1, lettere c), e) e g).».

### Sezione III Disposizioni in materia di attività estrattive

#### Art. 79

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 23/2016

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole «esercitano le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare le funzioni».

#### Art. 80

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2016, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di non conformita' urbanistica dell'attivita' di cava, prevista nel progetto dell'opera pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della conformita' urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17-bis, comma 15-bis della legge regionale n. 56/1977».

#### Art. 81

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 23/2016

1. Dopo il comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016, e' aggiunto il seguente:

«10-bis. L'onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e versati secondo le modalita' previste dalla deliberazione della giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070 (Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22. Approvazione del documento di applicazione).».

#### Art. 82

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 23/2016

1. Il comma 6 dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2016 e' sostituito dal seguente:

«6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformita' del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'art. 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'art. 29; per i rinnovi delle attivita' estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attivita' in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17-bis, comma 15-bis della legge regionale n. 56/1977.».

2. Dopo il comma 8 dell'art. 43 della legge regionale n. 23/2016, e' aggiunto il seguente:

«8-bis. Per le attivita' estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'art. 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei comuni, che li predispongono d'intesa con la provincia o con la Citta' metropolitana di Torino e con la regione.».

### Capo IV

#### Disposizioni in materia di personale

#### Art. 83

Personale dei gruppi consiliari  
e degli uffici di comunicazione

1. I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

2. La regione non puo' sostenere spese per il personale degli uffici di comunicazione del consiglio regionale e della giunta regionale che riveste la carica di consigliere regionale di altre regioni, parlamentare, o che sia candidato a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e fino alla proclamazione degli eletti.

#### Art. 84

Contributo per le spese funzionamento  
dei gruppi consiliari

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari), ai gruppi consiliari e' attribuito un contributo annuo, erogato su base quadrimestrale, per le ulteriori spese di funzionamento attinenti l'attivita' istituzionale del gruppo consiliare all'interno del consiglio regionale pari a euro 3.500,00 per ciascun consigliere appartenente al gruppo medesimo.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato esclusivamente alle spese sostenute per gli scopi istituzionali dei gruppi consiliari riferiti all'attivita' del consiglio regionale, indicate

nell'allegato A), fermo restando che rimane esclusa la contribuzione ai partiti o ai movimenti politici.

3. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la disciplina della corresponsione del contributo di cui al comma 1 e la relativa restituzione nei casi di variazione della composizione numerica ed estinzione del gruppo consiliare, nonché di scioglimento anticipato del consiglio regionale, di annullamento delle elezioni regionali e di fine legislatura.

4. Ciascun gruppo consiliare può provvedere comunque annualmente alla restituzione delle somme erogate dal consiglio regionale ai sensi del comma 1 che non sono state utilizzate.

5. I gruppi consiliari e i componenti del gruppo misto possono rinunciare al contributo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.

6. Ai gruppi consiliari e ai componenti del gruppo misto, che si avvalgono di quanto previsto dal comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/1972 e all'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).

#### Art. 85

##### Nota di rendicontazione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari di cui all'art. 84, comma 1, provvedono in base ad apposito regolamento interno e a cura dei propri organi direttivi, alla gestione del contributo per il funzionamento di cui al medesimo art. 84 e alla gestione delle risorse per il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

2. L'ufficio di presidenza predispone con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari.

3. Entro il 20 febbraio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari di cui all'art. 84, comma 1, presentano al presidente del consiglio regionale una nota di rendicontazione relativa all'esercizio annuale con la necessaria documentazione a corredo, predisposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e articolata in apposite voci che evidenziano, in particolare, le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo consiliare dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, così come descritte all'allegato A di cui all'art. 84, comma 2.

4. La nota di rendicontazione è corredata da una attestazione di regolarità attinente alla veridicità e la correttezza delle spese annotate rispetto alle finalità del contributo per il funzionamento e delle risorse spese per il personale, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 20/1981, redatta dal collegio dei revisori dei conti della regione di cui all'art. 40-bis della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). A tal fine il collegio dei revisori effettua verifiche periodiche almeno quadrimestrali sulle spese. Le modalità per l'attestazione di



regolarita' della nota di rendicontazione sono definite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

#### Art. 86

Disposizioni transitorie in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 84, comma 1, e' decurtato per gli anni 2017 e 2018 della quota parte delle spese da sostenere per le obbligazioni gia' assunte precedentemente all'entrata in vigore della presente legge dal consiglio regionale per i gruppi consiliari, di cui al medesimo art. 84, comma 1.

#### Art. 87

Disposizioni finali in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari

1. Le disposizioni di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale n. 16/2012 e all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12/1972 non si applicano ai gruppi consiliari di cui all'art. 84, comma 1.

#### Art. 88

Clausola di neutralita' finanziaria in materia di contributo per spese di funzionamento dei gruppi consiliari

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84, 85, 86, 87 e 89 non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 89

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 12/1972

1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei gruppi consiliari) le parole «ivi compresa la comunicazione istituzionale,» sono soppresse.

#### Art. 90

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/1981

1. Il comma 4-ter dell'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari) e' abrogato.

#### Art. 91

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/1981

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981 e' sostituito dal seguente:

«1. I gruppi consiliari e i consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, si avvalgono di:

a) dipendenti della regione, degli enti strumentali o dipendenti dalla regione collocati in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico e assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre amministrazioni, enti o aziende pubbliche, che sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, a tempo pieno o a

tempo parziale o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se collocati in posizione di aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti;

c) dipendenti di cui alla lettera b) comandati, su richiesta del presidente del gruppo consiliare o del consigliere in caso di gruppo misto, presso il consiglio regionale e assegnati ai gruppi stessi, se l'ordinamento dell'amministrazione, l'ente o l'azienda di appartenenza non consente il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo. Il comando ha una durata legata all'assegnazione al gruppo e comunque per un periodo massimo corrispondente alla legislatura.».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981 e' sostituito dal seguente:

«2. I gruppi consiliari ed i consiglieri appartenenti al gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, hanno altresì facoltà di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa al personale diverso da quello di cui al comma 1. Il trattamento economico e' stabilito in relazione alle prestazioni richieste.».

#### Art. 92

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/1998

1. Il comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e' sostituito dal seguente:

«3-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 2.800.000,00; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di euro 675.000,00.».

#### Art. 93

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), le parole «dall'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal Nucleo di valutazione».

#### Art. 94

Modifiche all'art. 36-ter  
della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 36-ter della legge regionale n. 23/2008 le parole «dall'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal Nucleo di valutazione».

#### Art. 95

Sostituzione dell'art. 36-quinquies  
della legge regionale n. 23/2008

1. L'art. 36-quinquies della legge regionale n. 23/2008 e' sostituito dal seguente:

«36-quinquies (Nucleo di valutazione). - 1. La giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, istituisce il nucleo di valutazione.

2. Al nucleo di valutazione sono attribuite le seguenti competenze:

a) l'elaborazione di linee guida e le proposte sui sistemi di

valutazione dell'ente, di cui garantisce la corretta applicazione;

b) la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e della retribuzione accessoria;

c) la validazione della relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

d) il supporto agli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali e organizzative e del correlato sistema retributivo;

e) lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli Organismi indipendente di valutazione (OIV) in materia di anticorruzione e trasparenza;

f) lo svolgimento dei compiti previsti dai sistemi di valutazione e degli altri compiti individuati, tenuto conto dei principi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), con i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5.

3. Il nucleo di valutazione, di cui al comma 1, e' composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla giunta regionale su designazione:

a) uno della giunta regionale;

b) uno dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) uno d'intesa tra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza. Tale componente svolge funzioni di presidente del nucleo di valutazione.

4. I componenti di cui al comma 3 sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei ruoli della giunta e del consiglio regionale.

5. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento interno del nucleo di valutazione sono individuati con i provvedimenti organizzativi di cui all'art. 5.».

#### Art. 96

##### Modifiche all'art. 36-septies della legge regionale n. 23/2008

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 36-septies della legge regionale n. 23/2008, le parole «dell'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Nucleo di valutazione».

#### Art. 97

##### Modifiche all'art. 36-undecies della legge regionale n. 23/2008

1. Al comma 2 dell'art. 36-undecies della legge regionale n. 23/2008, le parole «dell'Organismo indipendente di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «del Nucleo di valutazione».

#### Art. 98

##### Abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2014

1. L'art. 1 della legge regionale 15 aprile 2014, n. 4 (Abolizione del contributo annuale per il funzionamento dei gruppi consiliari) e' abrogato.

#### Art. 99

##### Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2016

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 21

gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) e' abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 e' abrogato.

3. Il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 e' abrogato.

## Capo V Disposizioni in materia di sanità

### Art. 100

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 34/1993

1. L'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalita'). - 1. La regione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi della normativa nazionale e regionale, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. La presente legge disciplina il rapporto di interazione e convivenza tra le persone e gli animali ai fini della salute pubblica e della tutela delle condizioni di vita degli animali e dell'incolumita' loro e delle persone.

3. La presente legge disciplina, inoltre, le modalita' della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione.».

### Art. 101

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 34/1993

1. L'art. 2 della legge regionale n. 34/1993 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Definizione di animale d'affezione). - 1. Ai fini della presente legge, per animali d'affezione si intendono gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attivita' utili all'uomo.».

### Art. 102

Inserimento dell'art. 9-bis  
alla legge regionale n. 34/1993

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 34/1993, e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Accessibilita' degli animali d'affezione in strutture di cura). - 1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal servizio sanitario regionale.».

### Art. 103

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 9/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), e' inserito il seguente comma:

«1-bis. Nelle more del perfezionamento degli atti funzionali alla revisione dei compiti, scopi e funzioni del Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci, con provvedimento della giunta regionale sono definite le disposizioni relative agli atti necessari a garantire la prosecuzione

delle attività dell'ente stesso.».

## Capo VI Disposizioni in materia di politiche sociali e lavoro

### Art. 104 Appalti e concessioni riservate

1. La regione, le aziende sanitarie e ospedaliere e tutti gli enti strumentali, anche di carattere commerciale, esclusa la centrale unica di committenza, attraverso gli appalti e le concessioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) e in attuazione delle disposizioni di cui alla legislazione europea e nazionale, promuovono l'inserimento occupazionale di soggetti con disabilità e persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 50/2016, riservando almeno il cinque per cento dell'importo complessivo annuale degli affidamenti a terzi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, ad operatori economici che si impegnano all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità e persone svantaggiate, compatibilmente con la natura e l'oggetto del contratto. La giunta regionale determina la percentuale dei summenzionati appalti e delle concessioni da riservare all'inserimento lavorativo di disabili intellettivi.

2. I contratti riservati all'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate contengono l'indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all'inserimento lavorativo di tali soggetti in misura complessiva non inferiore al venti per cento delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, ed espletate le procedure di consultazione con gli enti locali, l'imprenditoria e il terzo settore, definisce le linee guida sulle misure di politiche attive del lavoro tramite i contratti pubblici a favore di soggetti con disabilità e di persone svantaggiate, destinate sia ai soggetti di cui al comma 1, sia agli enti locali e agli operatori economici del territorio regionale e affida all'osservatorio regionale della cooperazione di cui all'art. 11 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 (Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) la funzione di monitorare annualmente l'applicazione del presente articolo.

### Art. 105 Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 34/2008

1. Il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è abrogato.

## Capo VII Disposizioni in materia di diritti e pari opportunità

### Art. 106 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4/2016

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) abuso sessuale on-line: ogni forma di coinvolgimento di

persone di minore eta' in attivita' sessuali, virtuali o reali, perpetrata attraverso l'uso della rete internet facendo anche riferimento alla produzione e diffusione di immagini e video.».

Art. 107  
Inserimento dell'art. 14-bis  
nella legge regionale n. 4/2016

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 4/2016, e' inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Abuso sessuale on-line). - 1. La regione, fermo restando quanto disposto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno):

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali, azioni tese alla tutela e alla protezione di bambini e bambine, in caso di abuso sessuale on-line;

b) promuove iniziative di formazione a piu' livelli, con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no-profit, istituzioni scolastiche, per prevenire l'abuso sessuale on-line, sensibilizzando i bambini e le bambine circa i rischi della navigazione sulla rete internet e sostenendo i genitori e gli educatori nel loro ruolo di adulti di riferimento.».

Art. 108  
Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 4/2016

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 4/2016, dopo la parola «14,», sono inserite le parole: «14-bis,».

**Capo VIII**  
**Disposizioni in materia di affari istituzionali**

Art. 109  
Disposizioni applicative  
del Codice dell'amministrazione digitale

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale un piano di attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento ai temi della partecipazione al procedimento amministrativo mediante l'uso delle tecnologie informatiche, della comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche e delle strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

Art. 110  
Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2006

1. L'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 (Costituzione e disciplina della commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum) e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Trattamento economico). - 1. Ai componenti della commissione e' corrisposto, per ogni giornata di presenza ai lavori, un gettone di presenza pari a euro 220,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalita' attuative definite dall'ufficio di presidenza del consiglio

regionale.

2. In caso di utilizzo dell'autovettura, e' corrisposta un'indennita' per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell'importo vigente all'inizio di ogni mese.».

#### Art. 111

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2009

1. L'art. 12 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 9 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilita' dei documenti informatici nella pubblica amministrazione) e' sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Relazione al consiglio regionale). - 1. La giunta regionale con cadenza annuale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, illustrando l'andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base, come definito all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), utilizzati dagli uffici e dagli enti, ripartita per ente e per tipo di software, libero o meno da licenze.».

#### Art. 112

Modifiche agli articoli 5 e 7  
della legge regionale n. 22/2010

1. Il comma 1 dell'art. 5 e l'art. 7 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) sono abrogati.

#### Art. 113

Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 14/2014

1. L'art. 33 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e' sostituito dal seguente:

«Art. 33 (Conferenza di servizi). - 1. Alle conferenze di servizi indette dalla regione, dalle agenzie, dalle aziende ed enti strumentali regionali, dagli enti dipendenti dalla regione, nonche' dagli enti locali piemontesi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241/1990.».

#### Art. 114

Abrogazione di norme della legge regionale n. 14/2014

1. Gli articoli 34 e 35 della legge regionale n. 14/2014 sono abrogati.

2. Il comma 1-ter dell'art. 36 della legge regionale n. 14/2014 e' abrogato.

#### Art. 115

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) e' sostituito dal seguente:

«3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni possono essere esercitate da due o piu' province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la regione e le

province appartenenti all'ambito individuano le funzioni da gestire in forma associata e definiscono criteri generali e modalita' della gestione, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilita' tra gli enti firmatari. La regione, nei limiti delle somme stanziare annualmente con la legge di bilancio, finanzia i costi della gestione associata ed assegna alle province contributi, ripartiti secondo criteri che tengono conto del numero e della complessita' delle funzioni, delle esigenze di formazione del personale addetto alla loro gestione e, per l'ambito 1, del numero delle province aderenti all'intesa quadro, in modo da incentivare il coinvolgimento di tutti gli enti di area vasta appartenenti all'ambito. L'ammontare dei contributi e' definito nell'intesa quadro.».

2. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, le parole «entro la data del 28 febbraio 2017» sono soppresse.

3. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 e' abrogato.

4. Al primo periodo del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, le parole «entro un mese dalla sua sottoscrizione» sono soppresse.

5. Alla fine del secondo periodo del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, sono aggiunte le parole: «e promuove l'ottimale utilizzo del personale assegnato alle province, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 9».

6. Il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 e' abrogato.

7. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, dopo le parole «sono esercitate dalle stesse» e' inserita la seguente: «esclusivamente».

#### Art. 116

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 23/2015

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2015, le parole «con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.» sono soppresse.

#### Art. 117

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 8/2017

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento), e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli interventi regionali previsti al comma 2 sono finalizzati a comprendere esclusivamente attivita' di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati.».

### Capo IX Disposizioni in materia di trasporti

#### Art. 118

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1/2000

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), alla fine del periodo sono inserite le seguenti: «e forme di mobilita' condivisa quali il bike sharing e il bicibus come definiti al punto 5



dell'allegato 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208 (Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro).».

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2000, vengono inserite le seguenti:

«d-bis) promuovere forme di mobilità condivisa quali car pooling, car sharing, scooter sharing e piedibus, come definiti dal punto 5 dell'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2016;

d-ter) promuovere ulteriori forme di mobilità condivisa, soprattutto in aree marginali, a domanda debole, previo accordi e convenzioni con i comuni e le unioni di comuni.».

#### Art. 119

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2000

1. Alla lettera p) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2000 vengono aggiunte le parole: «comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione a completamento di quanto previsto dalla lettera o)».

#### Art. 120

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2000 le parole «ed alla commissione consiliare competente.» sono soppresse.

#### Art. 121

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2000

1. Al termine del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e' aggiunto il seguente periodo: «Le irregolarita' relative ai servizi del trasporto pubblico locale e regionale accertate dal personale regionale sono comunicate all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative anche ai fini dell'applicazione, ricorrendone le condizioni, del regime sanzionatorio previsto dai contratti di servizio di riferimento».

2. Il comma 12 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e' sostituito dal seguente:

«12. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5 e non e' dovuto alcun rimborso ai gestori del servizio pubblico di trasporto.».

#### Art. 122

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2000

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2000 e' abrogato.

#### Art. 123

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2000

1. L'art. 20 della legge regionale n. 1/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione). - 1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in qualsiasi modalita' esercitati, sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio da esibire, a richiesta, agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, ed a:

a) validarlo all'inizio del viaggio in conformita' alle prescrizioni del gestore;

b) validarlo ad ogni singola uscita, se previsto, ed in occasione

di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati, in conformita' alle prescrizioni del gestore;

c) conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei tornelli.

2. Si intendono per titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, il credito trasporti ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale e regionale ovvero attesti il diritto alla libera circolazione.

3. Gli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio o che non ottemperino a quanto previsto al comma 1, lettere a) e c), in caso di violazione commessa nell'ambito di pubblici servizi urbani, suburbani, extraurbani, di navigazione, impianti fissi e metropolitane, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali quando i fatti costituiscono reato, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che non puo' essere inferiore a trenta volte e superiore a centottanta volte il prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. La violazione commessa, nell'ambito del servizio ferroviario regionale, comporta il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dalla stazione di partenza fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore e l'applicazione di una sanzione amministrativa da trenta a centottanta volte la tariffa minima regionale del primo scaglione tariffario.

4. E' ammesso il pagamento della sanzione prevista al comma 3 in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non e' avvenuta, dalla notificazione. Qualora si provveda al pagamento entro sette giorni dalla contestazione o, se questa non e' avvenuta, dalla notificazione, si applica la sanzione al minimo edittale oltre al normale biglietto a tariffa ordinaria ed alle spese del procedimento.

5. Qualora l'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio ai sensi del comma 3, dimostri, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal gestore, entro sette giorni dalla contestazione o se questa non e' avvenuta, dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa, in corso di validita' al momento della infrazione, e' soggetto alla sola sanzione prevista al comma 9, lettera b) oltre alle spese del procedimento.

6. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale possono regolarizzare a bordo il contratto di trasporto mediante il versamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio, di una maggiore somma, stabilita dal gestore del servizio, il cui importo non puo' superare il valore minimo della sanzione di cui al comma 3 oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano di tale facolta', trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalita' di cui al comma 4.

7. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico ferroviario in partenza da localita' sprovviste di biglietterie o di punti vendita alternativi o di sistemi automatizzati, attivi e funzionanti al momento della salita, regolarizzano il proprio contratto di trasporto acquistando il titolo di viaggio, a bordo del mezzo e senza alcuna maggiorazione, se, al momento della salita avvisano del fatto gli agenti accertatori o il personale incaricato dal gestore del servizio. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano

di tali facolta', trova applicazione la sanzione di cui al comma 3 con le modalita' di cui al comma 4.

8. I contratti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale disciplinano le ulteriori condizioni di acquisto a bordo del mezzo del titolo di viaggio, senza la maggiorazione prevista al comma 6 sulla base delle disposizioni emanate dalla giunta regionale.

9. Gli utenti che pur provvisti di regolare titolo di viaggio non ottemperino agli obblighi di validazione di cui al comma 1, lettera b) possono effettuare:

a) la regolarizzazione a bordo mediante il pagamento diretto agli agenti accertatori o al personale incaricato dal gestore del servizio del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato;

b) la regolarizzazione, entro sette giorni dalla contestazione, al gestore del servizio, mediante il pagamento del prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria per il primo scaglione tariffario autorizzato.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, gli utenti non si avvalgano delle facolta' di cui al comma 9, e' applicata una sanzione pari ad un terzo della sanzione minima di cui al comma 3, oltre alle spese del procedimento.

11. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 45,00 a un massimo di euro 270,00 oltre al risarcimento del danno. E' ammesso il pagamento della sanzione con le modalita' di cui al comma 4.

12. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale prevedono forme di premialita' a favore dei clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, che hanno ottemperato con diligenza agli obblighi di validazione previste dal comma 1, lettera b), utilizzando le risorse derivate dal sistema sanzionatorio di cui al comma 9. I gestori dei servizi possono altresì prevedere forme di premialita' a favore dei clienti fidelizzati utilizzando proprie risorse.

13. I gestori dei servizi di trasporto pubblico informano adeguatamente gli utenti degli obblighi e dei diritti che derivano dalle disposizioni del presente articolo provvedendo altresì al loro inserimento nei regolamenti delle condizioni di vendita e nelle carte aziendali dei servizi.

14. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle relative disposizioni, a cio' espressamente incaricati. A tal fine ogni azienda segnala, all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi esercitati, i nominativi dei soggetti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, e' emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio o dal legale rappresentante del gestore del servizio pubblico di trasporto.

15. I soggetti incaricati dalle aziende per il controllo delle violazioni amministrative accertano e contestano ogni altra violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria in materia di trasporto pubblico locale.

16. La regione attribuisce la qualifica di agente di polizia

amministrativa al personale di cui al comma 14 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'art. 20-bis.

17. La giunta regionale definisce le modalità per l'attribuzione della qualifica di agente di polizia amministrativa di cui al comma 16.

18. Salvo quanto previsto dal comma 12, il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.

19. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le vigenti norme nazionali, ove compatibili.».

#### Art. 124

Disposizione transitoria relativa  
all'art. 20 della legge regionale n. 1/2000

1. Le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 1/2000, come sostituito dalla presente legge, entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

#### Art. 125

Inserimento dell'art. 20-ter  
nella legge regionale n. 1/2000

1. Nel capo VI (Norme transitorie e finali) della legge regionale n. 1/2000, prima dell'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 20-ter (Clausola valutativa). - 1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell'accessibilità, in particolare delle zone montane e collinari, di affidamento per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure concorsuali, nonché di riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti e ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e del sistema informativo dell'osservatorio regionale della mobilità di cui all'art. 13, presenta annualmente alla commissione consiliare competente e al comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro della produzione chilometrica annua della rete di trasporto pubblico locale e regionale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione ai diversi bacini territoriali omogenei e il numero di passeggeri trasportati;

b) i ricavi del servizio ed il rapporto con i relativi costi di esercizio con l'indicazione dei diversi titoli di viaggio venduti;

c) le forme di bigliettazione disponibili, il livello di diffusione dei sistemi di bigliettazione integrata;

d) un quadro delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali con le relative quote di partecipazione;

e) l'elenco delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale con gli elementi essenziali dei relativi contratti,

i casi di eventuale applicazione dell'art. 8-bis e le quote di partecipazione delle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio regionale partecipate da enti locali;

f) il livello di sviluppo delle attivita' connesse all'attuazione dell'art. 18, con particolare riguardo all'adempimento degli obblighi informativi di cui al comma 9;

g) il grado di diffusione e di aggiornamento delle carte dei servizi aziendali con riferimento ai principali standard qualitativi ed ai livelli di accessibilita' del servizio.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre:

a) il grado di accessibilita' del servizio di trasporto pubblico urbano e del servizio ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Citta' di Torino;

b) il contributo dato dall'introduzione della validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio caricati su supporti elettronici alla conoscenza dei flussi dei passeggeri, all'origine e alla destinazione degli spostamenti degli utenti in ciascun bacino territoriale omogeneo, nonche' al contrasto dell'evasione e alla razionalizzazione dell'offerta;

c) una descrizione delle tendenze e delle evoluzioni complessive del sistema di trasporto pubblico locale basato sul confronto tra i dati raccolti dall'osservatorio regionale della mobilita' di cui all'art. 13;

d) un'analisi sintetica del parco veicolare delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, con particolare riguardo all'eta', allo stato e alla motorizzazione dei veicoli in esercizio.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attivita' di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all'art. 26.».

#### Art. 126

Inserimento dell'art. 20-quater  
nella legge regionale n. 1/2000

1. Nel capo VI (Norme transitorie e finali) della legge regionale n. 1/2000, prima dell'art. 21 e' inserito il seguente:

«Art. 20-quater (Dati relativi alla qualita' dell'aria ed al rilevamento acustico). - 1. I dati relativi al monitoraggio della qualita' dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla commissione consiliare competente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.».

#### Art. 127

Abrogazione dell'art. 11  
della legge regionale n. 17/2004

1. L'art. 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422») e' abrogato.

## Capo X Disposizioni in materia di governo del territorio

### Art. 128

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 56/1977  
e modifiche di coordinamento

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) le parole «il Piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM)» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano territoriale generale della città metropolitana (PTGM) che assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento».

2. Ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

3. Al comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

4. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

5. Al comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

6. Al comma 1 dell'art. 9-ter della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

7. Ai commi 1, 3, 6 e 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

8. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

9. Al comma 2 dell'art. 19-ter della legge regionale n. 56/1977 la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

10. Al comma 2-bis dell'art. 22 della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

11. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 77-bis della legge regionale n. 56/1977, la parola «PTCM» e' sostituita dalla seguente: «PTGM».

### Art. 129

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 56/1977

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1977 e' abrogato.

### Art. 130

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 56/1977 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il PTGM, in conformita' alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, definisce la pianificazione territoriale generale configurando l'assetto del territorio, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrita', considerando la pianificazione comunale esistente e coordinando le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale

organizzazione territoriale delle attivita' e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunita' metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attivita' e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 56/1977, le parole «Il PTCP e il PTCM» sono sostituite dalle seguenti: «I PTCP».

3. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 56/1977 e' sostituito dal seguente:

«4. Il PTCP o il PTGM, attraverso un'intesa tra provincia o citta' metropolitana, regione e Autorita' di bacino del fiume Po, puo' assumere il valore e gli effetti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, e' operato con riguardo al PTCP o al PTGM.».

#### Art. 131

Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977

1. La rubrica dell'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: «Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e degli strumenti di pianificazione territoriale generale della citta' metropolitana».

#### Art. 132

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977

1. Al secondo periodo del comma 8 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977, dopo le parole «di competenza provinciale» sono inserite le seguenti: «o della citta' metropolitana».

#### Art. 133

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 56/1977

1. Al comma 16 dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1997, le parole «o al PTCP» sono sostituite dalle seguenti: «, al PTCP o al PTGM».

#### Art. 134

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, e' inserito il seguente:

«1-bis. Le varianti al PRG sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della citta' metropolitana, nonche' ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse; costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite.».

2. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977 le parole «o al PTCP» sono sostituite dalle seguenti: «al PTCP o al PTGM».

#### Art. 135

Modifiche all'art. 17-bis  
della legge regionale n. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, le parole «e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: », provinciali e della citta' metropolitana».

#### Art. 136

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 56/1977

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 56/1977, le parole «senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica,» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione d'inizio lavori asseverata (CILA)».

Art. 137

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 45/1989

1. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) e' sostituito dal seguente:

«6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonche' dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale che risultano a servizio di strutture ricettive sono liberamente transitabili fino al raggiungimento delle stesse, qualora, con specifico provvedimento, il comune, o se delegata, l'unione di comuni, attesti la loro idoneita' al traffico veicolare ordinario nel rispetto della vigente normativa, in campo forestale, escursionistico e di tutela della rete Natura 2000.

Art. 138

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/1999

1. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»).

Art. 139

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/1999

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999, le parole «subordinato a concessione,» sono sostituite dalle seguenti: «subordinato a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attivita' alternativa al permesso di costruire,».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999, le parole «da subordinare ad autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «da subordinare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)».

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1999 e' abrogato.

Art. 140

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 32/2008

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») e' sostituito dal seguente:

«2. Nei casi non elencati dal comma 1 e per quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura



autorizzatoria semplificata), il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' delegato ai comuni o alle loro forme associative, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e' in capo alla regione. A seguito della variante di adeguamento dello strumento urbanistico al piano paesaggistico regionale, nel procedimento autorizzatorio semplificato non e' obbligatorio il parere della commissione locale per il paesaggio.».

#### Art. 141

Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 3/2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 88 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo - e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Fino all'approvazione del Piano territoriale generale della citta' metropolitana (PTGM) previsto dalle disposizioni di riordino degli enti locali, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale previgenti formati, approvati o modificati ai sensi della legge regionale n. 56/1977.».

### Capo XI

#### Disposizioni in materia di attività venatoria, foreste, ambiente e agricoltura

##### Sezione I

##### Attività venatoria

#### Art. 142

Ammissione di cacciatori residenti all'estero  
o in altre regioni italiane

1. I cacciatori residenti in altre regioni italiane o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei, possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni Ambiti territoriali di caccia (ATC) o Comprensori alpini (CA); tale percentuale puo' essere modificata fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

#### Art. 143

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita') e' sostituito dal seguente:

«2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge n. 394/1991, la regione puo' disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.».

#### Art. 144

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 la parola «osservazioni» e' sostituita dalle seguenti: «un parere».

2. Al comma 11 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 le

parole «le relative eventuali osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi eventuali pareri».

#### Art. 145

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 4-ter dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 la parola «osservazioni» e' sostituita con le seguenti: «un parere».

2. Al comma 4-quater dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 le parole «le osservazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i relativi eventuali pareri».

#### Art. 146

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 5 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«5. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) e le relative sanzioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 35 della medesima legge regionale n. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'art. 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00 euro.».

2. Il comma 11 dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 e' sostituito dal seguente:

«11. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera n) compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 750,00. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera n), compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'art. 35, comma 1, lettera f-bis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della legge regionale n. 2/2009.».

## Sezione II Foreste

#### Art. 147

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 4/2009

1. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), le parole «la prescritta autorizzazione o in difformita' dalla stessa» sono sostituite dalle seguenti: «le prescritte autorizzazioni o in difformita' dalle stesse».

2. Il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009 e' sostituito dal seguente:

«5. Il pagamento della sanzione, di cui al comma 1, lettere b) ed l), non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni in sanatoria e di provvedere alla compensazione, ove prevista. Se le autorizzazioni non possono essere rilasciate e l'intervento sanato, il trasgressore e' tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. A tal fine la regione ordina il ripristino indicandone modalita' e termini. Se il trasgressore non ottempera, la regione, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.».

#### Art. 148

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2016

1. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali) la parola «acquistano» e' sostituita dalle seguenti «possono acquistare» e le parole «e sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti «ed essere riconosciute».

Art. 149

Modifiche di coordinamento  
alla legge regionale n. 21/2016

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2016 le parole «riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 21/2016 le parole «riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 le parole «riconosciute ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

4. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2016 dopo le parole «ai proprietari», sono inserite le seguenti «o agli aventi titolo» e le parole «riconosciuta ai sensi dell'art. 4, comma 9» sono sostituite dalle seguenti «legalmente costituita».

### Sezione III Ambiente

Art. 150

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/1982

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), e' inserito il seguente:

«2-bis. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle biciclette a pedalata assistita da motore elettrico e alle carrozzine elettriche utilizzate da soggetti affetti da disabilita' motorie».

Art. 151

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 43/2000

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria), sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria e lo propone al consiglio regionale per la sua approvazione.

2-ter. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria e' approvato dal consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 43/2000 e' sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle prioritari di intervento previsti dal Piano regionale per il

risanamento e la tutela della qualita' dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 43/2000, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria e' sottoposto alla valutazione della necessita' di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore.».

#### Art. 152

#### Abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 43/2000

1. L'art. 12 della legge regionale n. 43/2000 e l'allegato A) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 6 della legge regionale n. 43/2000.

#### Art. 153

#### Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 18/2016

1. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte «ARPA») e' sostituito dal seguente:

«6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo e' stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.».

### Sezione IV

#### Agricoltura

#### Art. 154

#### Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1980

1. L'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli) e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalita'). - 1. La regione, in applicazione dell'art. 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari, comprese le uve, i mosti e i vini per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.

2. Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalita' e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.».

#### Art. 155

#### Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 39/1980

1. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1980 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Vigilanza). - 1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, le province istituiscono il Servizio antisofisticazioni agroalimentare (SAA) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale).

2. In attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), la regione istituisce sistemi di controllo quantitativi nonche' qualitativi delle uve provenienti dai vigneti iscritti negli albi di produzione dei vini di qualita', prodotti in regioni determinate.

3. In ottemperanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999/CE (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e nelle relative norme di attuazione, la regione adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento degli equilibri produttivi e di mercato.

4. Limitatamente allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo ed in applicazione delle direttive di volta in volta impartite dalla regione attraverso l'ufficio regionale di coordinamento di cui all'art. 4, il personale dei SAA puo' agire anche al di fuori del territorio della provincia di appartenenza.

5. Le province possono avvalersi della collaborazione dei comuni, anche mediante apposita nomina da effettuarsi tra il personale dipendente dei comuni stessi.

6. Qualora una o piu' produzioni agricole ed agroalimentari regionali fossero oggetto di criticita' o di emergenze legate a fenomeni di frodi o sofisticazioni, la giunta regionale puo' disporre l'esecuzione di attivita' straordinarie di vigilanza e controllo, affidandole ai SAA.

7. Restano ferme le attribuzioni in materia di vigilanza assegnate agli organismi dello Stato.».

#### Art. 156

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/1980

1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 39/1980, le parole «nel settore viticolo-enologico» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo ed agroalimentare».

#### Art. 157

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 39/1980

1. Il titolo della legge regionale n. 39/1980 «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli» e' sostituito dal seguente: «Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti agroalimentari».

## Capo XII

### Disposizioni di carattere finanziario

#### Art. 158

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1975

1. L'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59 (Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte) e'

sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Affidamento ed esecuzione del servizio). - 1. L'amministrazione regionale affida il servizio di tesoreria ad idoneo ente, scelto con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L'affidamento puo' prevederne l'estensibilita' al consiglio regionale ed agli enti facenti riferimento alla Regione Piemonte.

3. In fase di esecuzione del servizio, il tesoriere e' tenuto al puntuale rispetto delle normative vigenti in materia. Ad avvenuta cessazione del servizio, l'ente cessato e' tenuto a garantire l'ordinato subentro e tutti gli incombenti derivanti dalla normativa vigente.».

Art. 159

Abrogazioni di norme della legge regionale n. 59/1975

1. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 59/1975 sono abrogati.

Art. 160

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5/2012

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e' sostituito dal seguente:

«2. L'albo funge da elenco di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed e' sottoposto alla relativa disciplina.».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2012 e' abrogato.

Art. 161

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2015

1. L'art. 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) e' abrogato.

Art. 162

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 4/2017

1. L'art. 13 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 4 (Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria) e' sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per il contributo una tantum al Comune di Cassano Spinola quantificato nell'esercizio finanziario 2018 in euro 89.300,00 in termini di competenza, gia' iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Cassano Spinola, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualita' in euro 17.860,00, in termini di competenza, gia' iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e programma.».

Art. 163

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 6/2017

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), le parole «Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti per l'esercizio 2017 i seguenti fondi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritte per l'esercizio 2017 le seguenti voci di spesa».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2017, le parole «Nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 sono altresì iscritti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 ottobre 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).